



## CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del  
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale  
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)  
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

### BOZZA DI DISCIPLINARE D'INCARICO

L'anno ....., addì ..... del mese di ....., presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del Codice Civile,

#### TRA

Il Consorzio di Bonifica 9 Catania legalmente rappresentato dal Direttore Generale, di seguito detto "Committente", dott. Giuseppe Barbagallo

#### E

Il soggetto previsto all'art. 90 del D. Lgs. 163/2006, come di seguito individuato:

il sig. ...., iscritto all'Ordine ..... della Provincia di ..... con il numero dell'albo....., in qualità di libero professionista singolo con sede in ..... (..) via ..... n. ... - cap. ...., C.F. e P. IVA ....., n. tel. ...., n fax....., PEC ..... (ovvero in qualità di capogruppo dell'RTP costituito da ....., con sede in ..... via..... n. , C.F. e P. IVA ..... n. tel. ...., n fax....., PEC ....., ovvero in qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante della società d'ingegneria ..... iscritta all'INARCASSA con codice matricola ..... ed iscrizione CCIAA REI MI ....., con sede in ..... (..) via ..... n. ... - cap. ...., C.F. e P. IVA ..... n. tel. ...., n fax....., PEC ....., nel seguito indicato come "Professionista"

#### Premesso che:

- si rende necessario il ricorso all'attività professionale di soggetti esterni all'organico dell'ente, ai sensi di soggetti esterni all'organico dell'Ente, ai sensi dell'art. 90 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per accertata carenza di personale;
- in relazione al presente incarico il professionista dichiara di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate per l'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente disciplinare, dichiara altresì di trovarsi in situazione di compatibilità non intrattenendo alcun rapporto di lavoro che gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale;

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

#### Art. 1 - Oggetto dell'incarico

Il Committente, come sopra rappresentato, affida a ..... l'incarico del collaudo in corso d'opera e finale delle strutture in cemento armato e ferro, da realizzarsi nell'ambito dei lavori in epigrafe.

Ai sensi dell'art. 216, comma 7 e 10 del D.P.R. 207/2010, il Professionista incaricato dichiara di non ricadere in nessuno dei rapporti e dei vincoli ivi indicati e di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 9 e 67 comma 2 del D.P.R. 380/2001.

### **Art. 2 – Descrizione dell'incarico - Obblighi del Professionista**

Nell'ambito dell'incarico il professionista dovrà svolgere i compiti necessari per il rilascio del certificato di collaudo statico.

Il collaudo statico delle strutture riguarda tutte le verifiche e prove sulle opere in cemento armato, in cemento armato precompresso e in acciaio, sulle strutture in calcestruzzo armato prefabbricato, sulle strutture in muratura e in laterocemento, in legno o in altri materiali speciali da realizzarsi nell'ambito del lavoro in oggetto e si conclude con un certificato di collaudo statico redatto ai sensi della L. n. 1086/1971.

Il collaudatore è tenuto all'assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali in materia ed in particolare a quanto disposto dal D.P.R. n. 380/2001 *"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia"* e dalla Legge n. 1086 del 05/11/1971 e successivi decreti e circolari applicative emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici, ivi compreso il D.M. 14/01/2008 *"Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni"* e ss.mm.ii..

L'incarico comprende la predisposizione e la presentazione al Committente degli elaborati previsti nella Parte I titolo X Capo II del D.P.R. 207/2010.

Le prestazioni professionali per l'espletamento dell'incarico, ai sensi delle vigenti leggi, saranno indicativamente le seguenti:

- verifiche e prove necessarie per accertare la rispondenza delle opere eseguite alle prescrizioni del progetto approvato e del contratto;
- redazione di verbali di visita per accertare il regolare avanzamento dei lavori, con particolare riguardo alle lavorazioni in fondazioni e/o significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente onerosa successivamente alla loro esecuzione. Il suddetto verbale dovrà comprendere il dettaglio delle operazioni effettuate;
- redazione di verbali delle prove di carico effettuate;
- redazione del certificato di collaudo statico.

Sono altresì comprese nell'incarico tutte le incombenze tecnico-amministrative eventualmente necessarie per ottenere il certificato di agibilità delle opere.

### **Art. 3 - Obblighi del Committente**

Il Committente si impegna a fornire al Professionista, unitamente alla trasmissione dell'atto di conferimento dell'incarico, tutta la documentazione ufficiale di legge relativa ai progetti -architettonico e strutturale - approvati e depositati in comune, in formato digitale conforme all'originale.

In corso d'opera dovranno poi essere trasmessi tutti i documenti utili all'espletamento dell'incarico richiesti dal collaudatore (relazione della DL a strutture ultimate, ecc.).

La documentazione necessaria all'espletamento delle operazioni finali di collaudo, accompagnata da un apposito elenco in duplice copia, è consegnata al Professionista dopo l'ultimazione dei lavori e in tale elenco saranno ricomprese le precedenti consegne di documenti. Il Professionista apporrà la propria firma in segno di ricevuta su una delle copie dell'elenco e al termine dell'incarico restituirà al Committente tutti i documenti indicati nell'elenco; il Professionista è responsabile della corretta tenuta della documentazione consegnata.

Saranno messe a disposizione del Professionista tutta l'assistenza, le attrezzature ed i mezzi d'opera utili per compiere le necessarie verifiche e le eventuali prove in sito e di laboratorio relative alle opere soggette a collaudo, il tutto a spese del Committente o dell'Appaltatore.

Il Committente si impegna a fornire al Professionista l'assistenza necessaria ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito.

#### **Art. 4 - Subaffidamento: possibilità e limiti**

Il Professionista incaricato non può affidare a terzi, persone o società. Lo stesso potrà comunque avvalersi nell'espletamento dell'incarico di propri collaboratori e consulenti qualificati, assumendosene il costo e mantenendo egli comunque la diretta responsabilità per il loro operato.

#### **Art. 5 - Modalità e tempi di espletamento dell'incarico - Penali**

Il Professionista incaricato dovrà prestare la propria attività espletando l'incarico conferitogli nelle modalità indicate al paragrafo "Descrizione dell'incarico - Obblighi del Professionista " ed in particolare sulla base delle disposizioni legislative in materia.

Si richiamano qui i disposti del titolo X del DPR n. 207/2010, nonché specificatamente la legge n. 1086/1971 e le connesse normative tecniche di dettaglio.

Il certificato di collaudo dovrà essere consegnato in originale in bollo e due copie, gli altri verbali in originale.

Qualora nel corso dello svolgimento delle operazioni di collaudo, il collaudatore dovesse accertare vizi o difformità delle opere attribuibili all'impresa, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al direttore dei lavori e al responsabile del procedimento, affinché possano effettuare le contestazioni del caso all'impresa. L'incarico avrà inizio alla data di sottoscrizione del presente atto, ovvero dalla data del verbale di consegna delle opere, se trattasi di incarico in corso d'opera e la consegna avvenga successivamente alla sottoscrizione dell'incarico o se finale dalla data di consegna da parte del direttore dei lavori della relazione a strutture ultimate di cui al comma 6 dell'art. 65 del DPR n. 380/2011, e terminerà dopo l'emissione del/i certificato/i di collaudo finale.

Qualora la prestazione non sia svolta correttamente o sia prestata in maniera inadeguata, senza che su ciò abbia inciso il comportamento del Committente, verrà avanzata contestazione scritta, invitando il Professionista ad adempiere adeguatamente all'incarico affidatogli e sospendendo sin da subito eventuali pagamenti in acconto dell'onorario.

Qualora lo stesso persistesse nel comportamento, dopo un'ulteriore contestazione scritta e decorsi dieci giorni dal relativo ricevimento senza che lo stesso abbia prodotto alcuna controdeduzione o qualora questa sia ritenuta insufficiente a rimuovere la contestazione, il Committente resterà libero da ogni impegno e potrà recedere dal contratto senza che il Professionista possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese, salvo l'onorario dovuto per la prestazione parzialmente ed effettivamente prestata, fatta salva la rivalsa per ogni risarcimento dovuto, nel quale caso il Committente potrà rivalersi anche sulle somme eventualmente già liquidate a titolo di acconto.

Per il caso di revoca dell'incarico senza giusta causa in fase anteriore all'espletamento della prestazione, verranno corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro eseguito sino alla data di comunicazione della stessa revoca.

Il Professionista provvederà a trasmettere al Committente gli elaborati di cui all'art. 2 entro 30 giorni dalla data di effettuazione delle visite e/o dalla data di consegna degli elaborati di cui all'art. 3 da parte del committente per quanto concerne il certificato di collaudo.

Ai sensi dell'art. 258 del DPR n. 207/2010 è applicata una penale dell'0,1% per ogni giorno di ritardata consegna, con un massimo del 10% dell'onorario sopra stabilito, qualora i verbali di visita e/o il certificato di collaudo non venga emesso entro i termini sopra indicati, per cause riconducibili al Professionista incaricato.

Nel caso in cui il ritardo ecceda i 30 giorni, il committente, previa messa in mora, decorsi inutilmente ulteriori 30 giorni, si riterrà libero da ogni impegno verso il collaudatore inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorario che per rimborsi spese.

#### **Art. 6 - Onorari - Modalità di determinazione**

In relazione al valore lordo delle opere civili da assoggettare a collaudo statico il compenso per lo svolgimento dell'incarico a base di gara viene determinato così come indicato nell'elaborato "Determinazione dei corrispettivi", allegato al presente, derivante dai calcoli effettuabili sulla base del consuntivo lordo delle opere strutturali prendendo a riferimento per la determinazione del corrispettivo, di cui al D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., quanto indicato nel DM 17/06/2016.

L'onorario preventivamente calcolato ed applicando il ribasso offerto del \_\_\_\_\_% determina l'importo (al netto di IVA e contributo Inarcassa) in €. \_\_\_\_\_.

Le spese (viaggio, aiuti, scritturazione, ecc.) sono da intendersi a carico del collaudatore e comprese nell'importo posto a base di gara.

Il Professionista accetta l'incarico per la somma di € ..... (al netto di IVA e contributo CNPAIALP).

Il compenso contrattuale è quello risultante dall'offerta dell'aggiudicatario, e sarà fisso e invariabile e indipendente dalla durata effettiva della prestazione professionale.

L'allegato "Determinazione dei corrispettivi" riporta tutti gli elementi necessari al calcolo dell'onorario.

Nel caso che, al momento del pagamento, fossero variate le percentuali di IVA e di contributo CNPAIALP, l'aggiornamento sarà disposto d'ufficio, senza ulteriori formalità.

Nel caso che l'importo dei lavori in oggetto fosse variato in più o meno (per effetto di perizie suppletive o modificative), si procederà ad aggiornamento automatico (in più o in meno) dell'onorario in base agli importi dei lavori risultanti dalla contabilità.

#### **Art. 7 - Pagamenti**

Le competenze relative agli onorari, a spese ed oneri accessori conglobati, verranno corrisposte sulla base di parcelle pro-forma presentate dal suddetto Professionista, alla presentazione dei documenti di collaudo, sino al raggiungimento dell'80% dell'importo delle competenze stesse.

Il restante 20% a saldo sarà liquidato dopo l'approvazione dei documenti finali di collaudo e comunque entro sei mesi dalla consegna dei documenti al Committente.

I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni, mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale dalla presentazione di nota proforma o fattura.

Ai fini del pagamento la parcella dovrà essere accompagnata da documentazione resa nelle forme di legge attestante la regolarità contributiva presso INARCASSA o presso altro ente sulla base del regime previdenziale cui risulta sottoposto il Professionista.

Sulle somme dovute e non pagate decorrono, dalla data di emissione delle singole richieste di pagamento, a favore del Professionista ed a carico del committente, gli interessi previsti dalle norme vigenti in materia.

All'atto del pagamento verrà emessa fattura dal Professionista ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 633 del 26/10/1972.

#### **Art. 8 - Modifiche all'incarico originario**

Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni delle prestazioni tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, il Professionista ne darà tempestiva comunicazione al Committente e procederà solamente dopo aver sottoscritto un disciplinare integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa.

In mancanza di tale preventiva procedura, il Committente non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

#### **Art. 9 - Obblighi di tracciabilità**

Il Professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii..

Il Professionista dovrà comunicare entro 7 gg. dalla sottoscrizione del presente disciplinare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ovvero dichiara che:

*il conto dedicato dell'.....è identificato con codice IBAN.....della Banca....., filiale di .....intestato a ..... La persona che sarà delegata a operare sul conto corrente è .....nato a ..... Il ....., residente a ..... in via..... C.F. ....*

Il presente disciplinare verrà risolto nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il Professionista che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

L'incaricato ha l'obbligo di inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subappaltatori, sub affidatari e sub contraenti, a pene di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.. L'Amministrazione ha il diritto e l'obbligo di verificare che nei contratti sottoscritti dall'Incaricato con i propri subappaltatori, sub-affidatari e sub contraenti, a qualsiasi titolo interessati dalle prestazioni oggetto del presente Disciplinare, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii..

#### **Art. 10 - Dichiarazioni obbligatorie**

Il Professionista, nell'accettare l'incarico, dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative all'accettazione dell'incarico stesso di cui all'art. 216 del DPR n. 207/2010 e cioè dichiara di:

- non essere magistrato ordinario, amministrativo e contabile, né avvocato e procuratore dello Stato, in servizio;
- non avere avuto nel triennio antecedente rapporti di lavoro con le imprese esecutrici dei lavori da collaudare;
- non far parte di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare;
- non aver svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;
- aver conseguito la laurea in ingegneria o in architettura da almeno dieci anni, ai sensi dell'art. 67 del DPR n. 380/2011;
- non avere in corso altri collaudi affidatigli dal Committente da almeno 6 mesi nel caso di collaudo in corso d'opera e da almeno 1 anno se trattasi di collaudo finale.

#### **Art. 11 - Polizza Assicurativa**

Il professionista deve essere munito di polizza di responsabilità civile per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e della quale dovrà comunicare gli estremi relativi ai massimali ed ogni variazione successiva (art. 9 D.L. 1/2012 convertito in legge 27/2012 e art 5 D.P.R. 137/2012).

#### **Art. 12 - Clausole di risoluzione-rescissione**

È facoltà del Committente revocare l'incarico al Professionista e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso. In tal caso trova applicazione l'articolo 2237 1° comma del codice civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca dell'incarico. Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile il committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso in cui si verifichi un ritardo nell'adempimento delle prestazioni come indicato all'art. 5 del presente disciplinare. Costituiscono altresì cause di risoluzione del contratto il mancato adempimento degli obblighi di

tracciabilità di cui all'art. 9, le inadempienze ritenute gravi del codice etico e la mancanza delle polizza di cui all'art. 11.

E' facoltà del Professionista rinunciare all'incarico e rescindere anticipatamente il contratto, purché con comunicazione scritta, con adeguata motivazione e con almeno 30 giorni di preavviso; la rinuncia all'incarico e la rescissione del contratto, sempre con comunicazione scritta, possono avere effetto immediato quando la motivazione è data da comportamenti od omissioni pregiudizievoli ovvero gravi inadempienze da parte del Committente, tali da compromettere, impedire o limitare le prestazioni e le competenze del Professionista.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare trovano applicazione le norme sulla tariffa professionale regolanti le ipotesi di interruzione dell'incarico e, in via sussidiaria, le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

#### **Art. 13 - Norme applicabili**

Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare, saranno applicabili le seguenti disposizioni normative:

- DM 17/06/2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- D.P.R. 207/2010 (cd. Regolamento Generale – per la parte non abrogata dall'art. 217 del D. lgs 50/16);
- D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici.....);
- Artt. 2229 e ss. del codice civile.

#### **Art. 14 - Controversie**

Eventuali divergenze che dovessero insorgere tra il Committente ed il Professionista circa l'interpretazione del presente disciplinare e della sua applicazione e che non sia possibile comporre in via amministrativa, saranno deferite al Giudice ordinario competente per territorio.

#### **Art. 15 - Spese contabili**

Il presente disciplinare sarà registrato in caso d'uso, ed ogni spesa relativa a bolli, registrazione e quant'altro sarà a carico del Professionista incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto

**per il Consorzio di Bonifica 9 Catania**

**Il Professionista**